

rativa" di Milano, contro la quale fu necessario iniziare gli atti esecutivi essendo riuscite vane tutte le agevolazioni accordate alla Società mutuataria per la sistemazione del suo debito.

Nel luglio 1939 la Società debitrice chiese all'Istituto la sospensione della procedura esecutiva in corso ed una moratoria per un triennio nel pagamento del debito arretrato per rate di ammortamento risolte e relative indennità di mora, e fece promesse circa la regolarizzazione del pagamento delle rate di ammortamento a scadenza.

Il Consiglio, nell'adunanza del 20 luglio 1939, autorizzò la sospensione degli atti esecutivi perché frattanto la Società potesse dar prova di mantenere gli impegni assunti e cioè:

1° versare subito all'Istituto L. 80.000, e altrettante dopo un mese, in conto debito arretrato per rate di ammortamento scadute e non pagate e relativi interessi di mora;

2° ridurre notevolmente, mediante periodici versamenti in conto, entro il mese di dicembre 1939, il suddetto debito arretrato.

Tali impegni, però, sono stati mantenuti solo in parte dalla Società la quale a tutto il 31 dicembre u.s. ha versato complessivamente la